

## Legge di Bilancio 2023 – Sintesi delle principali novità fiscali

### Misure in materia di energia elettrica, gas naturale e carburanti

<p><b>Crediti di imposta energia e gas</b></p>	<p>Vengono prorogati anche per i consumi del primo trimestre 2023.</p> <p>I bonus sono riconosciuti nella misura del:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 45% alle imprese energivore, alle gasivore e a quelle non gasivore;</li> <li>- 35% alle imprese non energivore dotate di contatori con potenza pari almeno a 4,5 kW. I crediti di imposta potranno essere utilizzati in compensazione o ceduti entro il 31.12.2023</li> </ul>
<p><b>Azzero degli oneri generali di sistema nel settore elettrico per il primo trimestre 2023</b></p>	<p>Annullati gli oneri generali di sistema applicati alle utenze elettriche domestiche e non domestiche in bassa tensione per altri usi con potenza disponibile fino a 16,5 KW</p>
<p><b>Riduzioni delle aliquote Iva</b></p>	<p>Vengono assoggettati <b>all' aliquota Iva del 5%</b> i prodotti per la protezione dell'igiene intima femminile, i tamponi e gli assorbenti (precedentemente soggetti all' aliquota Iva al 10%), nonché alcuni prodotti per l'infanzia.</p> <p>Passa invece al 10% (in luogo del precedente 22%) l' aliquota Iva per <b>la cessione dei pellet</b>.</p> <p>È prorogata inoltre <b>la riduzione dell' aliquota Iva al 5%</b> alle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali contabilizzate nelle fatture emesse per i <b>consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023</b>; la riduzione al 5% è estesa anche alle <b>somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano</b> in esecuzione di un contratto servizio energia.</p>
<p><b>Bonus sociale elettrico e gas</b></p>	<p>È incrementato da 12.000 a 15.000 Euro il valore soglia dell' Isee familiare per accedere alle facilitazioni per l' anno 2023 riservate ai clienti domestici economicamente svantaggiati, ossia le tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica e la compensazione per la fornitura di gas naturale.</p>
<p><b>Fondo per contenere gli aumenti dei prezzi del gas</b></p>	<p>Istituito un fondo da 200 milioni di euro da destinare al contenimento delle conseguenze derivanti agli utenti finali dagli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale.</p> <p>Prevista la possibilità, con delibera dell' ARERA, di sospendere fino al 31 gennaio 2023 i procedimenti di interruzione della fornitura per i clienti finali</p>

	direttamente allacciati alla rete di trasporto del gas naturale (per gli oneri derivanti dall'eventuale morosità dei clienti finali interessati vengono stanziati 50 milioni di euro).
<b>Credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca I trimestre 2023</b>	Confermato per il primo trimestre 2023 il bonus alle imprese esercenti attività agricola, della pesca e agromeccanica, pari al 20% della spesa sostenuta per il carburante impiegato nella trazione dei mezzi utilizzati e nel riscaldamento delle serre e dei fabbricati adibiti all'allevamento degli animali. È fruibile in compensazione entro il 31 dicembre 2023 ed è cedibile ad altri soggetti, con possibilità, per questi ultimi, di due ulteriori cessioni se effettuate in favore di soggetti "vigilati". Disciplinate pure le modalità di utilizzazione e di cessione del credito - entro il 31 marzo 2023 - per gli acquisti effettuati nel terzo trimestre 2022

## Misure fiscali

<b>Modifiche al regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni</b>	<p>La norma introduce due <b>modifiche all'attuale disciplina del regime forfetario</b> per i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni. In particolare:</p> <p><b>1)</b> intervenendo sul comma 54 dell'art. 1 della L. 190/2014, <b>augmenta da 65.000 euro a 85.000 euro il limite di ricavi o compensi annui da non superare per poter applicare il regime forfetario.</b> L'importo deve sempre essere ragguagliato ad anno e riferito all'anno precedente. L'applicazione del nuovo limite è prevista a partire dall'anno d'imposta 2023 ed è subordinata ad autorizzazione al vaglio dell'Unione Europea.</p> <p><b>2)</b> Modificando il comma 71 dell'art. L. 190/2014, prevede la <b>fuoriuscita dal regime forfetario nell'anno stesso, in caso di superamento del limite di 100.000 euro di ricavi o compensi annui.</b></p> <p>In tal caso, viene disciplinato anche il comportamento da seguire per le operazioni che comportano il superamento di tale limite e successive. In particolare, la norma prevede che è dovuta l'IVA a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite. La relazione illustrativa che accompagna il DDL specifica che, ai fini delle imposte dirette, in caso di superamento del limite di 100.000 euro in corso d'anno, il reddito è determinato con modalità ordinarie per l'intero periodo d'imposta.</p>
---	--

<p><b>Flat tax incrementale</b></p>	<p>La norma consente, <b>per il solo anno 2023</b>, ai contribuenti <b>persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, diversi da quelli che applicano il regime forfetario</b> di cui all'art. 1, commi 54 e ss., della L. n. 190/2014, di applicare, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito, <b>un'imposta sostitutiva dell'IRPEF</b> e relative addizionali, calcolata con un'aliquota <b>del 15%</b> su una <b>base imponibile pari alla differenza tra il reddito d'impresa e di lavoro autonomo determinato nel 2023 e il reddito d'impresa e di lavoro autonomo, d'importo più elevato, dichiarato negli anni dal 2020 al 2022</b>, decurtata di un importo pari al 5% di quest'ultimo ammontare.</p> <p>La base imponibile non può comunque superare i 40.000 Euro. A parte l'esplicita esclusione per i contribuenti che adottano il regime forfetario, l'applicazione della flat tax incrementale <b>prescinde dal regime contabile adottato dal contribuente</b>.</p> <p>La norma specifica che la quota di reddito assoggettata all'imposta sostitutiva è comunque rilevante quando le disposizioni normative vigenti fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o altri benefici anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali. L'ultimo comma dell'art. 13 prevede, infine, che <b>per la determinazione degli acconti</b> dovuti per IRPEF e relative addizionali per il periodo d'imposta <b>2024 si assume</b>, quale <b>imposta</b> del periodo precedente, quella che si sarebbe <b>determinata non applicando le disposizioni in esame</b>.</p>
<p><b>Tassazione sostitutiva per le mance in alberghi e ristoranti</b></p>	<p>Ridotto il prelievo fiscale sulle mance agli impiegati nel comparto ricettivo e della ristorazione, acquisite, anche tramite Pos, dal datore di lavoro e, da questi, riversate ai destinatari. Si tratta, sì, di redditi da lavoro dipendente, assoggettabili però a un'imposta sostitutiva del 5% ed esclusi dalla base imponibile contributiva. Il regime può essere applicato a un ammontare complessivo di mance non superiore al 25% del reddito da lavoro percepito nell'anno e spetta a chi, nel periodo d'imposta precedente, non ha oltrepassato 50mila euro di redditi da lavoro dipendente</p>
<p><b>Detassazione dei premi di produttività dei lavoratori dipendenti</b></p>	<p>Riduzione dal 10% al 5% dell'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d'impresa.</p>
<p><b>Rinvio per plastic tax e sugar tax</b></p>	<p>Differita al 1° gennaio 2024 l'efficacia delle norme introduttive dell'imposta sul consumo dei manufatti monouso per il contenimento, la protezione, la manipolazione e la consegna di merci o di prodotti alimentari (<i>plastic tax</i>) e dell'imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate (<i>sugar tax</i>).</p>

<b>Ammortamento imprese commercio al dettaglio</b>	<p>Maggiore deducibilità delle quote di ammortamento del costo dei fabbricati strumentali delle imprese operanti nel settore del commercio di prodotti di consumo al dettaglio, alimentari e non, compresi i grandi magazzini, individuate da specifici codici Ateco: il relativo coefficiente passa dal 3 al 6% per l'esercizio in corso al 31 dicembre 2023 e per i successivi quattro. Potranno usufruirne anche le imprese immobiliari in relazione ai fabbricati dati in locazione a imprese esercenti una delle attività indicate, sempre che entrambi i soggetti, locatore e utilizzatore, appartengano allo stesso regime di tassazione di gruppo. Da un provvedimento delle Entrate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della norma, le disposizioni attuative</p>
<b>Fondo per la prima casa</b>	<p>Prorogate di un anno, fino al 31 dicembre 2023, le agevolazioni sull'acquisto della prima casa di abitazione per chi ha meno di 36 anni e Isee non superiore a 40mila euro: esenzione dall'imposta di bollo e dalle imposte ipocatastali sugli atti di trasferimento di proprietà o sugli atti traslativi/costitutivi di nuda proprietà, usufrutto, uso o abitazione (se la cessione è soggetta a Iva, spetta un credito di importo pari a quella versata per l'acquisto); niente imposta sostitutiva sull'eventuale finanziamento.</p>
<b>Bonus IVA per l'acquisto di case green</b>	<p>Reintrodotta l'agevolazione, già in vigore negli anni 2016 e 2017, in favore delle persone fisiche che comprano immobili residenziali di classe energetica A o B dalle imprese costruttrici ovvero, questa volta, anche da organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr) immobiliari. Consiste in una detrazione dall'Irpef lorda pari al 50% dell'Iva corrisposta in relazione all'acquisto, che deve essere effettuato entro il 31 dicembre 2023; il beneficio va suddiviso in dieci quote costanti nel periodo d'imposta in cui la spesa è sostenuta e nelle successive nove annualità</p>
<b>Redditi dominicali e agrari</b>	<p>Proroga fino al 31 dicembre 2023 dell'esenzione, ai fini Irpef e addizionali, dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (Iap) iscritti alla previdenza agricola</p>
<b>IMU su immobili occupati</b>	<p>Esenzione IMU per gli immobili occupati abusivamente, per i quali è stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria per i reati di violazione di domicilio o di invasione di terreni o edifici</p>
<b>Assegnazione beni ai soci</b>	<p>Per le società commerciali torna l'opportunità di assegnare o cedere in maniera agevolata ai soci beni immobili, diversi da quelli usati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa, o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'attività. Lo status di socio deve sussistere al 30 settembre 2022 ovvero l'iscrizione nel libro soci deve avvenire entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della norma in forza di un titolo di data anteriore al 1° ottobre 2022. Per l'operazione, da effettuare entro il 30 settembre 2023, va pagata - in due rate (il 60% al 30 settembre 2023, il restante 40% entro il 30 novembre 2023) - un'imposta</p>

	<p>sostitutiva dell'8% sulla plusvalenza, con possibilità di prendere a riferimento il valore catastale dell'immobile anziché il valore normale (la tassazione sale al 10,5% per le società non operative). Se per effetto dell'assegnazione la società annulla riserve in sospensione d'imposta, per esse si versa un'imposta sostitutiva del 13%. Gli atti di assegnazione o cessione ai soci scontano l'imposta di registro dimezzata e le imposte ipocatastali in misura fissa. Le regole per l'assegnazione agevolata ai soci valgono anche per le società aventi per oggetto esclusivo o principale la gestione di quei beni che, entro il 30 settembre 2023, si trasformano in società semplici.</p>
<b>Estromissione dei beni delle imprese individuali</b>	<p>Prevista anche la facoltà per gli imprenditori individuali di procedere all'esclusione dei beni immobili strumentali dal patrimonio dell'impresa, mediante il pagamento di una imposta sostitutiva dell'8%, applicata sulla differenza tra il valore normale del bene e il relativo valore fiscalmente riconosciuto.</p>
<b>Rivalutazione terreni e partecipazioni</b>	<p>Ancora una <i>chance</i> per rivalutare terreni e partecipazioni dietro pagamento - entro il 15 novembre 2023 (in un'unica soluzione o in tre rate annuali di pari importo, con applicazione di interessi nella misura del 3% annuo) - di un'imposta sostitutiva, ora incrementata dal 14 al 16%. Questa va applicata sul valore certificato da un'apposita perizia di stima, che va fatta redigere e asseverare entro lo stesso termine del 15 novembre. I beni rivalutabili sono quelli posseduti alla data del 1° gennaio 2023. Vi vengono incluse, per la prima volta, anche le partecipazioni quotate nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione; per esse, l'imposta va calcolata sul valore normale determinato con riferimento al mese di dicembre 2022.</p>
<b>Agevolazioni per i terreni acquistati da under 40</b>	<p>Imposte di registro ed ipotecarie nella misura fissa ed imposta catastale nella misura dell'1% anche agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni agricoli, posti in essere a favore di persone fisiche di età inferiore a 40 anni che dichiarino nell'atto di trasferimento di voler conseguire, entro il termine di 24 mesi, l'iscrizione nell'apposita gestione previdenziale ed assistenziale prevista per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali.</p> <p>Nei comuni montani, i trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo di fondi rustici a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale, sono soggetti alle imposte di registro e ipotecaria nella misura fissa e sono esenti dalle imposte catastale e di bollo.</p>

<p><b>Affrancamento polizze assicurative</b></p>	<p>Altre due ipotesi di tassazione sostitutiva per affrancare futuri redditi; riguardano le quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio e i contratti di assicurazione sulla vita. L'imposta, del 14%, va versata entro il 16 settembre 2023, applicata, nel primo caso, sulla differenza tra valore delle quote o azioni al 31 dicembre 2022 e costo o valore di acquisto o sottoscrizione e, nel secondo caso, sulla differenza tra valore della riserva matematica al 31 dicembre 2022 e premi versati.</p>
<p><b>Contabilità semplificata per le imprese minori</b></p>	<p>Ampliata la platea dei contribuenti che possono avvalersi del regime di contabilità semplificata: dal 2023 rappresenterà il regime "naturale" per le imprese che realizzano ricavi annuali non superiori a 500mila euro (fino a oggi il limite era a quota 400mila euro), se hanno per oggetto prestazioni di servizi, ovvero non superiori a 800mila euro (100mila in più degli attuali 700mila), se esercenti altre attività</p>
<p><b>Contributo di solidarietà imprese energetiche</b></p>	<p>Contributo di solidarietà straordinario sotto forma di prelievo temporaneo per l'anno 2023 per i soggetti che producono, importano o vendono energia elettrica, gas naturale, producono, importano, distribuiscono o vendono prodotti petroliferi. Il prelievo è pari al 50% del reddito IRES 2022 che eccede di almeno il 10% la media dei redditi conseguiti nei periodi d'imposta dal 2018 al 2021, entro il limite del 25% del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio 2021. Il contributo di solidarietà è dovuto solo se almeno il 75% dei ricavi del periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 deriva dalle attività di produzione di energia elettrica, di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale, di rivendita di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale e di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi.</p>
<p><b>Tassazione delle operazioni su crypto-attività</b></p>	<p>Fissate le regole per la tassazione delle operazioni riguardanti le crypto-attività e la loro valutazione. Ne viene anche fornita una nuova definizione: sono una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga. Previste, inoltre, la possibilità di rideterminare il valore delle crypto-attività possedute al 1° gennaio 2023 pagando un'imposta sostitutiva del 14% entro il 30 giugno 2023, in unica soluzione o in tre rate annuali di pari importo (sulle ultime due sono dovuti gli interessi del 3% annuo), e, in riferimento alle crypto-attività detenute al 31 dicembre 2021, la possibilità di sanare le irregolarità commesse violando le norme sul monitoraggio fiscale e senza dichiarare gli eventuali redditi derivanti da quelle attività (a tal fine, andrà prodotta un'istanza di emersione con il modello che sarà approvato da un provvedimento delle Entrate).</p>

<p><b>Partite IVA “apri e chiudi”</b></p>	<p>L’Agenzia delle Entrate, in presenza del riscontro di particolari profili di rischio, può convocare il contribuente presso i propri uffici per chiedere ulteriore documentazione. In caso di esito negativo ai controlli o di mancata presentazione presso l’ufficio, l’Agenzia delle Entrate emana il provvedimento di cessazione della partita IVA, con contestuale irrogazione nei confronti della persona fisica destinataria del provvedimento di cessazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di 3.000 Euro. Nel corso del passaggio parlamentare si è esclusa la responsabilità solidale per l’intermediario che ha trasmesso la dichiarazione di inizio attività relativamente al mancato pagamento della predetta sanzione. La richiesta di nuova partita IVA può avvenire esclusivamente, previo rilascio di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per la durata di tre anni dalla data del rilascio e per un importo rapportato alle eventuali somme dovute a seguito di violazioni fiscali e comunque non inferiore a 50.000 Euro.</p>
<p><b>Vendite tramite piattaforme digitali</b></p>	<p>Nuovo adempimento per i soggetti Iva che, tramite un’interfaccia tipo mercato virtuale, piattaforma o portale, facilitano le vendite di determinati beni (li individuerà un decreto Mef): dovranno comunicare al Fisco i dati sui fornitori e le operazioni fatte nei confronti di consumatori finali, non soggetti passivi.</p>
<p><b>Violazioni in ambito <i>reverse charge</i></b></p>	<p>In materia di violazioni degli obblighi relativi a operazioni Iva soggette all’inversione contabile, viene aggiunta la previsione secondo cui, se è provato che il cessionario o committente era consapevole dell’intento evasivo o fraudolento di operazioni inesistenti imponibili, non si applica il regime di neutralità contemplato per i casi in cui l’imposta non dovuta è stata assolta con il <i>reverse charge</i> e il cessionario o committente è punito con una sanzione pari al 90% della detrazione compiuta.</p>

## Tregua fiscale

Serie di misure che consentono ai contribuenti di regolarizzare la propria posizione con il Fisco:

<p><b>Definizione agevolata degli avvisi bonari</b></p>	<p>A tal fine, è richiesto il versamento, rateizzabile in un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo, delle imposte, dei contributi previdenziali, degli interessi e delle somme aggiuntive, con applicazione di sanzioni nella misura ridotta del 3%.</p>
<p><b>Sanatoria delle irregolarità formali</b></p>	<p>Regolarizzabili gli errori, le infrazioni e l’inosservanza di obblighi o adempimenti, di natura formale, non rilevanti sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’Iva e dell’Irap e sul pagamento di quei tributi, commessi fino al 31 ottobre 2022, a patto che non siano stati contestati in atti divenuti</p>

	definitivi alla data di entrata in vigore della norma. Per perfezionare la procedura, bisogna rimuovere le irregolarità e versare, per ciascuna annualità interessata da violazioni, 200 euro in due rate di pari importo, con scadenza 31 marzo 2023 e 31 marzo 2024
<b>Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie</b>	Possibile regolarizzare le dichiarazioni - purché validamente presentate - relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a quelli precedenti, a condizione che le relative violazioni non siano state già contestate alla data del versamento del dovuto. La regolarizzazione la rimozione dell'irregolarità o dell'omissione e il pagamento dell'imposta, degli interessi e delle sanzioni, ridotte a un 1/18 del minimo previsto dalla legge. Il versamento può avvenire in un'unica soluzione o a rate;
<b>Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento</b>	La norma riguarda gli atti del procedimento di accertamento adottati dall'Agenzia delle entrate, purché non impugnati e per i quali non siano decorsi i termini per presentare ricorso, nonché quelli notificati dall'Agenzia delle Entrate entro la data del 31 marzo 2023. A tal fine, è necessario il pagamento delle sanzioni nella misura di un 1/18 del minimo previsto dalla legge;
<b>Definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti al 1° gennaio 2023</b>	La procedura consente di definire tutte le controversie pendenti anche in Cassazione e a seguito di rinvio, in cui sono parte l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, aventi ad oggetto atti impositivi (avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione), mediante il pagamento di un importo pari al valore della controversia;
<b>Conciliazione agevolata delle controversie tributarie</b>	Le liti pendenti innanzi alle Corti di primo e secondo grado in cui è parte l'Agenzia delle entrate, aventi a oggetto atti impositivi, in alternativa alla definizione di cui ai commi da 186 a 205, possono essere risolte con un accordo conciliativo entro il 30 giugno 2023, fruendo della riduzione delle sanzioni a un diciottesimo del minimo. Gli importi dovuti vanno versati nei venti giorni dopo la sottoscrizione dell'accordo, potendo rateizzare in un massimo di venti quote trimestrali uguali, maggiorate degli interessi legali. Se si omette il pagamento dell'intera cifra o di una rata, inclusa la prima, entro la scadenza della successiva, si decade dal beneficio e le somme residue sono iscritte a ruolo, con applicazione della sanzione ordinaria aumentata della metà.
<b>Conciliazione agevolata delle controversie tributarie</b>	In alternativa alla definizione agevolata, è possibile definire -entro il 30 giugno 2023 - con un accordo conciliativo fuori udienza le controversie tributarie pendenti, aventi ad oggetto atti impositivi in cui è parte l'Agenzia delle Entrate. All'accordo conciliativo si



	<p>applicano le sanzioni ridotte ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge (in luogo di quaranta o cinquanta per cento del minimo, ordinariamente previsto secondo il grado di giudizio in cui interviene la conciliazione), gli interessi e gli eventuali accessori;</p>
<p><b>Rinuncia agevolata delle controversie in Cassazione</b></p>	<p>Con la rinuncia agevolata si dispone il pagamento delle somme dovute per le imposte, gli interessi e gli accessori, ma con sanzioni ridotte ad un 1/18 del minimo previsto dalla legge;</p>
<p><b>Regolarizzazione degli omessi pagamenti da istituti deflativi</b></p>	<p>Possibilità, per i tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, di sanare gli omessi pagamenti di rate, successive alla prima, relative a importi dovuti per accertamento con adesione, acquiescenza, reclamo/ mediazione nonché delle somme, anche rateali, per conciliazioni giudiziali scaduti alla data di entrata in vigore della norma e per i quali non è stata ancora notificata la cartella di pagamento o l’atto di intimazione. Per perfezionare la procedura, occorre versare entro il 31 marzo 2023 la sola imposta, in un’unica soluzione o in un massimo di venti rate trimestrali, aggiungendo gli interessi legali dal giorno successivo alla scadenza della prima rata. In caso di mancato perfezionamento, gli importi residui (imposta, interessi e sanzioni) sono iscritti a ruolo, con applicazione della sanzione ordinaria del 30% sull’imposta ancora dovuta</p>
<p><b>Stralcio dei carichi fino a mille euro</b></p>	<p>Annullamento automatico, alla data del 31 marzo 2023, i ruoli affidati da amministrazioni statali, agenzie fiscali ed enti pubblici previdenziali agli Agenti per la riscossione nel periodo compreso tra l’1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2015 di importo residuo fino a 1.000 euro, determinato in relazione al singolo carico, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni. Per i carichi affidati da enti diversi, l’annullamento automatico opera limitatamente alle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora. Per le altre sanzioni amministrative, incluse quelle per violazioni del codice della strada, alle quali l’annullamento opera solo per gli interessi comunque denominati</p>
<p><b>Rottamazione quater</b></p>	<p>Definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 mediante il pagamento, entro il 31 luglio 2023, in un’unica soluzione o in un massimo di 18 rate, del solo capitale, senza versare gli interessi iscritti e le sanzioni inclusi negli stessi carichi, gli interessi di mora, le cosiddette “sanzioni civili”, accessorie ai crediti di natura previdenziale, e le somme maturate a titolo di</p>

	<p>aggio. La definizione agevolata è estesa alle sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, ivi comprese le sanzioni per violazioni del codice della strada, ma limitatamente agli interessi e all'aggio.</p>
<p><b>Regolarizzazione bonus ricerca e sviluppo</b></p>	<p>Slitta dal 31 ottobre al 30 novembre 2023 il termine per il riversamento del bonus ricerca e sviluppo indebitamento fruito.</p> <p>Le certificazioni previste per attestare la qualificazione degli investimenti nell'ambito di attività ammesse a crediti di imposta possono essere richieste dalle imprese a condizione che le violazioni relative all'utilizzo dei crediti d'imposta, nei medesimi periodi, non siano state già constatate con il processo verbale di constatazione</p>
<p><b>Correzione di errori contabili</b></p>	<p>Applicazione dell'estensione del criterio di derivazione rafforzata alle poste contabilizzate a seguito della correzione di errori contabili ai soli soggetti che sottopongono il proprio bilancio d'esercizio a revisione legale dei conti.</p> <p>Le norme introdotte si applicano a partire dal periodo di imposta in corso alla data del 22 giugno 2022 (data di entrata in vigore del D.L. n. 73/2022).</p>
<p><b>POS e soglia contanti</b></p>	<p>Con il passaggio parlamentare è stato eliminato il limite minimo per i pagamenti con POS (nel testo ddl di Bilancio presentato alla Camera la soglia minima era fissata a 60 euro).</p> <p>A decorre dal 1° gennaio 2023, il limite per l'uso dei contanti passa da 2.000 a 5.000 euro (per l'esattezza pari a 4.999,99 euro).</p>

## Altre misure agevolative

<p><b>Bonus investimenti beni materiali 4.0</b></p>	<p>Proroga di 3 mesi - dal 30 giugno 2023 al 30 settembre 2023 - del termine per effettuare gli investimenti in beni materiali 4.0 prenotati entro il 31 dicembre 2022 per</p>
---	--

	poter beneficiare delle maggiori aliquote agevolative previste per il 2022
<b>Bonus psicologo</b>	Diventa permanente il bonus psicologo. L'importo massimo del contributo aumenta dai 600 euro previsti per il 2022 a 1.500 euro a persona con parametrizzazione alle diverse fasce ISEE. Le risorse stanziare ammontano a 5 milioni di euro per il 2023 e 8 milioni di euro a decorrere dal 2024.
<b>Credito d'imposta per l'acquisto di materiali riciclati</b>	Istituito un credito di imposta pari al 36% delle spese sostenute dalle imprese, per ciascuno degli anni 2023 e 2024, per l'acquisto di materiali riciclati provenienti dalla raccolta differenziata.
<b>Rinegoziazione dei contratti di mutuo ipotecario</b>	Possibile, fino al 31 dicembre 2023, rinegoziare il tasso del mutuo dal variabile al fisso. La richiesta può essere avanzata su mutui ipotecari aventi un importo originario non superiore a 200.000 euro, finalizzati all'acquisto o alla ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione, da chi ha un'ISEE, al momento della richiesta, non superiore a 35.000 euro e non abbia avuto ritardi nei pagamenti delle rate.
<b>Sport bonus</b>	Proroga dello sport bonus anche per l'anno d'imposta 2023 per i soli soggetti titolari di reddito d'impresa;
<b>Bonus sponsorizzazioni</b>	Proroga del bonus sponsorizzazioni sportive alle spese sostenute per investimenti effettuati dal 1° gennaio 2023 al 31 marzo 2023. Per il primo trimestre 2023, il contributo riconosciuto non potrà essere comunque superiore a 10.000 euro.

## Bonus edilizi

<b>Novità in materia di superbonus</b>	<p>Vengono individuati una serie di interventi rientranti nella disciplina del <b>superbonus</b> a cui, a determinate condizioni, <b>non viene applicata la diminuzione dal 110 al 90 % prevista a partire dal 2023.</b></p> <p>Più precisamente, tale riduzione non si applica:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. agli interventi <b>diversi da quelli effettuati dai condomini</b> per i quali, <b>alla</b></li> </ol>
--	--

	<p><b>data del 25 novembre</b>, risulta effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (<b>CILA</b>);</p> <p>2. agli interventi effettuati dai <b>condomini per i quali la delibera assembleare</b> che ha approvato l'esecuzione dei lavori risulta <b>adottata in data antecedente</b> alla data di entrata in vigore del Decreto Aiuti quater (<b>ovvero in data 18 novembre 2022</b>), sempre che tale data sia attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dall'amministratore del condominio ovvero, nel caso in cui, ai sensi dell'articolo 1129 cod. civ., non vi sia l'obbligo di nominare l'amministratore e i condòmini non vi abbiano provveduto, dal condòmino che ha presieduto l'assemblea, e a condizione che per tali interventi, <b>alla data del 31 dicembre 2022, risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA)</b>;</p> <p>3. agli interventi effettuati dai <b>condomini per i quali la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori risulta adottata in una data tra il 18 novembre e il 24 novembre 2022</b>, sempre che tale data sia attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dall'amministratore del condominio ovvero, nel caso in cui non vi sia l'obbligo di nominare l'amministratore e i condòmini non vi abbiano provveduto, dal condòmino che ha presieduto l'assemblea, e a condizione che per tali interventi, <b>alla data del 25 novembre 2022, risulti presentata la CILA</b>;</p> <p>4. agli interventi <b>comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla data del 31 dicembre 2022</b> risulta presentata l'istanza per l'acquisizione del <b>titolo abilitativo</b>.</p>
<b>Bonus barriere architettoniche</b>	Proroga al 31 dicembre 2025 della detrazione al 75% prevista per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche
<b>Bonus mobili</b>	Modificato il limite di spesa detraibile nel 2023 per il bonus mobili: il plafond disponibile sarà pari a 8.000 euro e non 5.000 euro come previsto dalla legge di Bilancio 2022.